

**CGIL****Federazione  
Italiana  
Sindacale  
Assicurazioni  
Credito****FISAC - Banca d'Italia**Via Panisperna, 32 – 00184 Roma  
Tel. 06.45476232 – 06.45477844 – 06.4792/2746-2772-2779-2797  
Fax 06.45477973      Sito web: [www.fisacbancaditalia.it](http://www.fisacbancaditalia.it)  
E-mail: [segreteria@fisacbancaditalia.it](mailto:segreteria@fisacbancaditalia.it)

Prot. n. 189/21

Al Segretario Generale della  
Banca d'Italia  
Dr. Alberto Martiello

Oggetto: sorveglianza sanitaria e valutazione dei rischi.

Sono pervenute a questa O.S. segnalazioni in merito alla intervenuta sospensione da parte del Servizio GEP – Divisione Salute e sicurezza del personale della sorveglianza sanitaria obbligatoria “a seguito dell’evoluzione della situazione pandemica e delle conseguenti disposizioni normative di contenimento dei contagi”.

Come è noto, la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, definita come l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, è prevista dal D.Lgs. 81/2008, ed è disciplinata in termini generali dall’art. 41 e da norme specifiche relativamente ad attività esposte a particolari rischi (ad esempio per l’uso dei videoterminali).

Trattasi di normativa imperativa fonte di obblighi cogenti, dunque non derogabili dal datore di lavoro.

Il quadro regolamentare adottato durante la situazione di emergenza epidemiologica (a titolo esemplificativo, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, come modificato dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; circolare INAIL n. 44 del 20 dicembre 2020; circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 4 settembre 2020; circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29 aprile 2020; protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro), oltre a ribadire l’indifferibilità della sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 81/2008, ha contemplato una sorveglianza sanitaria eccezionale e in generale un rafforzamento dei relativi obblighi per tener conto anche del rischio di contagio da covid19 (rischio biologico).

Inoltre, l’utilizzo nell’attuale fase emergenziale in maniera ancor più diffusa degli strumenti elettronici, anche ad esempio per le riunioni che nella fase pre pandemica si svolgevano in presenza, richiede una maggiore attenzione e valutazione da parte del datore di lavoro del rischio connesso all’uso dei videoterminali.

Tutto quanto sopra rappresentato, si richiede pertanto di comunicare con cortese sollecitudine se risultano essere state adottate da codesto Servizio decisioni della specie, indicando, in caso positivo, anche la base giuridica di riferimento, e di provvedere in ogni caso ad adottare opportuni e immediati interventi correttivi volti a ripristinare il corretto adempimento della richiamata normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, anche prevedendo un potenziamento, nel rispetto dei vigenti protocolli di sicurezza per il contenimento del contagio da covid19, delle visite mediche periodiche, estese ad aspetti concernenti la postura in ragione della differenza

ergonomica delle postazioni di lavoro a casa rispetto a quella garantita in ufficio; dette visite dovranno coinvolgere tutti i lavoratori videoterminalisti, anche quelli in ipotesi la cui esposizione a questo specifico rischio è avvenuta solo in concomitanza con il ricorso al lavoro da remoto per effetto dell'ancora perdurante stato emergenziale.

Con l'occasione, si evidenzia come l'assoluta novità dell'attuale modalità lavorativa determini possibili risvolti negativi in termini di lavoro stress correlato sia per il personale che svolge prestazioni da remoto (per la mancanza di interazione sociale, l'assenza di regole temporali precise di effettuazione della prestazione lavorativa, l'impossibilità di distinguere l'ambiente di lavoro da quello della vita privata), sia per i lavoratori che operano in presenza (considerato il doveroso rispetto di protocolli sanitari, con uso continuativo di mascherine, distanziamento sociale, misurazione della temperatura, all'occorrenza effettuazione di tamponi), con possibili rilevanti effetti di carattere psicologico e sociale.

Poiché, come noto, l'art. 29 del D.Lgs. 81/08 impone che la valutazione dei rischi venga immediatamente rielaborata "in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori", si richiede altresì, in ragione dei citati cambiamenti avvenuti dallo scoppio della pandemia, di avviare un nuovo ciclo di valutazione del rischio da stress correlato al lavoro, essendo, tra l'altro, datata ormai al 2017 l'ultima valutazione della specie effettuata in Banca d'Italia.

In attesa di riscontro si inviano distinti saluti.

Roma, 7 aprile 2021

La Segreteria Nazionale

